



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 174/2024

nel giudizio in materia di pensioni civili, iscritto al n. **69060** del registro di segreteria, promosso ad istanza di

D'A. C. (C.f.:OMISSIS), nato a OMISSIS, residente in OMISSIS, rappresentato e difeso nell'ambito del presente giudizio dall'avv. Carmelo La Fauci Belponer (C.f.: LFC CML 69M19 G273E), PEC: carmelolafaucibelponer@pecavvpa.it, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Giovanni Maurigi n. 11 presso lo Studio Legale Associato degli Avvocati Carmelo La Fauci Belponer e Marcello Mancia giusta procura speciale rilasciata su foglio separato depositata in uno al ricorso introduttivo; **-parte ricorrente-**

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax 0917798749) – e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5; - **parte resistente-**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 23 aprile 2024, l'avv. La Fauci

Belponer Carmelo per parte ricorrente e, per l'INPS, l'avv. Norrito

come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente,

militare in congedo della Guardia di Finanza, lamenta

sostanzialmente che l'Inps, con la comunicazione n.

66479399648-0 dell'1.11.2022, conosciuta il 02.12.2022, ha

disposto il recupero dell'asserito indebito di € 17.497,15 tramite

trattenute mensili di € 675,50 dal febbraio 2023 e di € 696,32 dal

successivo mese di marzo.

In particolare, detto indebito - secondo quanto riferito dal

ricorrente - scaturirebbe dalla riliquidazione disposta dall'I.N.P.S.

in esecuzione dell'art. 1, comma 707 della legge 23.12.2014 n. 190,

con provvedimento n.OMISSIS del 07.12.2022, del trattamento di

quiescenza nella misura annua lorda di €. 64.184,95, in luogo di

quella di € 67.794,46, concessa con atto OMISSIS del 7.5.2018 a

decorrere dal 27.5.2018.

Il ricorrente lamenta la notevole distanza di tempo (quattro anni) tra il citato provvedimento di riliquidazione (2022) ed il proprio collocamento in quiescenza (2018) nonché l'ulteriore ritardo (di altri quattro anni) per l'applicazione di detta disposizione (del 2014).

Dopo aver affermato la sussistenza della giurisdizione contabile, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la irripetibilità dell'indebito accertato, con la restituzione delle somme finora trattenute, alla luce di quanto previsto dagli artt. 204 e ss. del d.P.R. 1092 del 1973 e di quanto espresso dalle sentenze delle Sezioni riunite n. 7/2007 e 2/2012.

Secondo la prospettazione del ricorrente, l'irripetibilità della citata somma deriverebbe, oltre che dalla violazione dei termini di cui alla legge n. 241/90, dalla constatazione che l'asserito indebito scaturisce, invero, da un errore di calcolo dell'INPS derivante dalla mancata applicazione di una normativa entrata in vigore nel 2014, in presenza di buona fede e di un affidamento sorto nello stesso ricorrente.

Dopo aver affermato la sostanziale definitività del provvedimento di conferimento al ricorrente della "pensione ordinaria diretta di vecchiaia" liquidata con sistema retributivo a decorrere dal 27.5.2018 e per un importo annuo lordo di €. 67.794,46, lo stesso ricorrente ha affermato che il provvedimento di revoca sarebbe tardivo, in quanto adottato oltre il termine triennale di cui all'art.

205 comma II DPR n. 1092/1973.

Parte ricorrente ha, altresì, richiamato le circolari interne ed i messaggi del 2016/2017 sull'applicazione del c.d. doppio calcolo, adottati dall'INPS, osservando come il provvedimento di liquidazione del 2018 fosse successivo a dette istruzioni e, pertanto, tanto avrebbe ingenerato un ulteriore convincimento del ricorrente sulla legittimità della liquidazione del proprio trattamento.

Oltre alle rilevate criticità inerenti alla legittimità dei provvedimenti avversati – ivi compresa una carente motivazione - parte ricorrente, dopo aver messo in evidenza il successivo invio di due modelli PA04 da parte della propria Amministrazione, ha, inoltre, rilevato degli errori di calcolo nell'allegato all'atto PA012022950939.

In particolare, parte ricorrente ha, tra l'altro, rilevato che:

- i. nel Quadro II – Trattamento diretto, la somma degli importi indicati nei riquadri 4), 5) e 6) $(30.426,24 + 21.552,82 + 11.352,47)$ non è pari ad euro 58.814,06 come riportato al riquadro 7) - voce "Totale quote di pensione" ma ad euro 63.331,53;
- ii. il riquadro 8) - voce "Pensione arrotondata" – indica invece l'importo di € 64.184,95 di cui non si conoscono gli addendi;
- iii. alla voce "Pensione con benefici arrotondati", di cui al riquadro 14), è riportato l'importo di euro 69.555,84, uguale a quello riportato al riquadro 13) alla voce "Pensione con benefici non arrotondati", riportato come dato dalla somma

dei riquadri 11) di euro 4.670,34 e 12) di euro 64.184,95.

Tuttavia, la somma di tali ultimi importi corrisponde ad euro 68.855,29;

iv. all'importo della pensione ritenuto definitivo di euro 64.184,95 uguale a quello riportato ai riquadri 8 e 12) – rispettivamente alle voci “Pensione arrotondata” e “Importo pensione senza benefici D.L. 165/97 art. 4” - comunque errato, non è stato sommato l'importo di euro 4.670,34 riferibile alla voce “Importo benefici in pensione D.L. 165/97 art. 4”.

Al riguardo, parte ricorrente ha osservato che seguendo le dinamiche di calcolo indicate nel prospetto di cui all'atto PA012018891440 del 07.05.2018 -annullato e sostituito dall'atto PA012022950939-, operate dall'Ente, in colonna 12) analogamente andrebbe riportato l'importo di euro 63.331,53 (non euro 64.184,95) da sommare all'importo dei benefici di cui al D.L. 165/97 art. 4 pari ad euro 4.670,34 per ottenere come calcolo definitivo la quota pensione annua lorda di euro 68.001,87 o di euro 68.855,29 ove lo stesso si consideri esatto sommando euro 64.184,95 (in colonna 12) ed euro 4.670,34 (in colonna 11).

Parte ricorrente, da ultimo, ha concluso chiedendo: *1) In via preliminare, previa fissazione dell'udienza camerale ex art. 161 cod. proc. cont., accogliere l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione della nota raccomandata I.N.P.S. dell'1.11.2022 conosciuta il 02.12.2022;*

2) Nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati;

3) Ritenere e dichiarare per l'effetto irripetibile l'importo lordo di €. 17.497,15, di cui netto €. 12.429,60;

4) Condannare l'I.N.P.S. alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme già trattenute oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale;

5) Ordinare all'Autorità Amministrativa di eseguire l'emittenda decisione.

Con vittoria di spese.

II. Con decreto del 18 gennaio 2023 è stata fissata la camera di consiglio del 12 aprile 2023 per l'esame dell'istanza cautelare e, con memoria depositata il 28 marzo 2023, l'INPS si è costituito per la fase cautelare.

In particolare, l'Ente previdenziale, nel rilevare la natura provvisoria della prima liquidazione del trattamento pensionistico datata 7.5.2018, ha rimarcato l'inserimento della nota sulla determina - come indicato dalla D.C. Pensioni - afferente alla futura implementazione dell'applicativo per l'applicazione dell'art.1 co.707 della L.190/2014. Pertanto, in sede di riliquidazione per attribuzione dei benefici economici previsti dal D.P.R. n.39/2018 (C.C.N.L. 2016-2018) l'Ente previdenziale ha provveduto contestualmente ad effettuare il doppio calcolo secondo le disposizioni operative della D.C.P. del 24.09.2019 e ad attribuire il

calcolo retributivo, in quanto meno favorevole al sistema di calcolo

misto 2012 con cui era stata effettuata la prima liquidazione.

Per il resto, l'INPS ha contestato la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e, pertanto, ha chiesto – *in via cautelare, rigettare la misura richiesta – Fissare l'udienza del merito – Con ogni conseguenza di legge sulle spese del giudizio.*

All'esito della camera di consiglio del 12 aprile 2023, con ordinanza n. 67/2023, rilevata l'assorbente carenza dell'elemento del *periculum in mora* è stata respinta l'istanza cautelare, rinviando al merito la decisione sulle spese.

III. Con decreto del 5 giugno 2023, comunicato il giorno seguente a parte ricorrente, è stata fissata l'udienza del 16 novembre 2023 per la trattazione del merito del giudizio e, in data 7 giugno 2023, parte ricorrente ha depositato prova dell'avvenuta notifica di copia del ricorso notificato, in uno alla procura alle liti ed al decreto di fissazione di udienza, alla parte resistente a mezzo p.e.c..

Nel corso dell'udienza del 16 novembre 2023, l'avv. La Fauci Belponer ha, anzitutto, evidenziato come la clausola di stile contenuta nel provvedimento di conferimento non fosse idonea ad escludere il consolidarsi di un legittimo affidamento del ricorrente, atteso il lungo lasso di tempo intercorso tra la data di detto conferimento al ricorrente della “pensione ordinaria diretta di vecchiaia” (11.5.2018) e l'azione di recupero iniziata in data 7.12.2022. Nell'occasione, parte ricorrente ha, inoltre, rilevato la

carenza di prova da parte dell'INPS in ordine alle condizioni di impossibilità oggettiva o soggettiva idonee a giustificare detto ritardo. Da ultimo, è stato osservato come l'INPS non abbia controdedotto in ordine all'esattezza delle specifiche voci di calcolo oggetto di contestazione.

All'esito della camera di consiglio del 16 novembre 2023, considerato che non risultava depositato né il fascicolo amministrativo né il prospetto recante il doppio calcolo secondo le disposizioni operative della D.C.P. del 24.09.2019, con ordinanza n. 170/2023 questo GUP ha onerato di produrre nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di detta ordinanza:

- copia del fascicolo amministrativo del ricorrente;
- copia del prospetto recante il doppio calcolo effettuato con riguardo al ricorrente secondo le disposizioni operative della D.C.P. del 24.09.2019 nonché copia delle medesime disposizioni;
- un prospetto esplicativo che confermi o chiarisca la correttezza degli importi contenuti nell'allegato al provvedimento di rideterminazione del trattamento pensionistico del 2022 segnatamente nel Quadro II – Trattamento diretto riquadro 7) (pari ad 58.814,06) e al riquadro 8) (pari ad € 64.184,95) oltreché con riguardo alla mancata somma dei benefici di cui al D.L. 165/97 art. 4 pari ad euro 4.670,34.

Con lo stesso provvedimento è stata fissata l'udienza del 23 aprile

2024 per la prosecuzione della trattazione del giudizio.

IV. In data 11 aprile 2024, parte ricorrente, nel rilevare l'inadempimento da parte di INPS alla predetta ordinanza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il 12 aprile 2024 ha depositato il proprio atto di costituzione l'INPS, che dopo aver ripercorso gli atti di causa, ha evidenziato che in sede di riliquidazione per attribuzione dei benefici economici previsti dal D.P.R. n.39/2018 (C.C.N.L. 2016-2018) si è provveduto contestualmente ad effettuare il doppio calcolo secondo le disposizioni operative della D.C.P. del 24.09.2019 e ad attribuire il calcolo retributivo, in quanto meno favorevole al sistema di calcolo misto 2012 con cui era stata effettuata la prima liquidazione.

La fattispecie descritta, pertanto, non andrebbe assimilata a quella della liquidazione provvisoria di cui all'art. 162 DPR 1092/73. La liquidazione provvisoria, invero, veniva effettuata dalla amministrazione datoriale per consentire la continuità del sostentamento pur in presenza dei dati per la liquidazione.

Nel caso in esame, invece, il ricorrente era stato espressamente reso edotto non solo della "provvisorietà" della liquidazione, ma anche dei termini di questa provvisorietà, cioè del fatto che non era stato eseguito il doppio calcolo di cui alla legge del 2014. Nessun affidamento poteva quindi sorgere per il Sig. D'A.

L'INPS ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare il ricorso con ogni conseguenza sulle spese di giudizio.

V. Nel corso della pubblica udienza del 23 aprile 2024 parte

ricorrente, nel ribadire quanto già evidenziato in atti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. L'INPS, nel confermare di non aver ottemperato alla citata ordinanza 170/2023 e nell'evidenziare la pendenza di diversi giudizi in appello in ordine alla riliquidazione del trattamento pensionistico per il c.d. doppio calcolo, ha chiesto quindi un rinvio. In subordine, ha chiesto la decisione della causa.

VI. Questo GUP, udite le parti ha quindi posto in decisione il giudizio allo stato degli atti.

Considerato in

D I R I T T O

1. Il presente giudizio verte sulla domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di irripetibilità delle maggior somme asseritamente erogate in maniera indebita dall'Amministrazione dal 27.05.2018 al 30.11.2022.

2. In via preliminare, rispetto all'esame del merito, giova ricordare che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto".

Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedurali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine

all'*an* o al *quantum* del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).

Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi – seppure illegittimi – compresi quelli riguardanti la posizione di *status* del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App. n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n. 12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).

3. Tanto premesso, il presente giudizio può essere deciso sulla base del criterio della ragione più liquida.

Invero, sul punto, occorre evidenziare che parte ricorrente ha rilevato delle incongruenze in ordine ai calcoli contenuti ed ai dati impiegati in sede di rideterminazione nell'atto OMISSIS del 07.12.2022 delle quali, sulla base degli atti a disposizione, non è possibile fornire spiegazione.

A fronte di detti rilievi, è stata registrata la totale assenza di contestazioni sul punto da parte dell'Ente previdenziale, ancorché compulsato - invano - da questo GUP con l'ordinanza n. 170/2023 a fornire chiarimenti.

Gli elementi forniti parte ricorrente non consentono, pertanto, di ricondurre il presente giudizio nel novero dei casi in cui, alla presenza pacifica di un indebito, si addivenga alla eventuale valutazione sulla irripetibilità dello stesso.

Non vi è, infatti, certezza in ordine alla stessa sussistenza dell'indebito e, conseguentemente, il ricorso deve trovare accoglimento senza che si proceda con l'esame in ordine alla sussistenza del legittimo affidamento del ricorrente secondo i noti canoni di cui alle decisioni delle Sezioni Riunite nn. 7/2007/QM e 2/QM/2012.

I rilievi sollevati da parte ricorrente in ordine ai dati inseriti nell'atto OMISSIS del 07.12.2022 e l'assenza di specifiche difese di parte convenuta nonché il mancato deposito del prospetto contenente il c.d. doppio calcolo, non consentono, invero, di avere certezza in ordine alla correttezza del provvedimento di rideterminazione del trattamento pensionistico e conseguentemente - ferma restando l'applicabilità del c.d. doppio calcolo al trattamento pensionistico del ricorrente - sulla sussistenza stessa dell'indebito.

Nel presente giudizio non risultano, infatti, oggetto di contestazione i presupposti o le modalità di applicazione dell'art. 24 comma 2 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della legge n. 190/2014 quanto, piuttosto, la tardiva applicazione dello stesso nonché i dati impiegati a fronte del legittimo affidamento formatosi nel ricorrente.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso deve trovare accoglimento e, per l'effetto, deve dichiararsi l'irripetibilità della somma di richiesta con nota raccomandata 66479399648-0 dell'1.11.2022 e, per l'effetto, le trattenute già operate sui ratei di pensione vanno restituite in linea capitale, al netto delle ritenute fiscali, maggiorate di interessi, sulla base del seguente principio di diritto - ritenuto comunque applicabile al caso in esame - affermato in sede nomofilattica dalla sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti, n. 33/2017: *“Nel caso in cui, a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa”*.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nel senso di cui in motivazione;
- condanna INPS al pagamento, in favore del sig. D'A. C., delle

spese di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.000,00 (euro duemila/00centesimi), al netto degli oneri di legge.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 29 aprile 2024

Pubblicata il 6 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)